Statuto dell'Associazione Ripartire

Nome e sede

Art. 1 A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "Associazione Ripartire" (in seguito associazione) con sede in Via Industria 20, 6963 Pregassona.

Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)

Art. 2 ¹L'associazione, che non ha scopo di lucro, si pone come finalità principale la promozione, il sostegno e l'attuazione di azioni volte al reinserimento socio-economico delle persone che hanno vissuto un'esperienza carceraria.

²L'associazione intende perseguire il proprio scopo attraverso:

- a. L'assistenza e la consulenza personalizzata per le persone in uscita dal carcere, al fine di facilitare il loro reintegro nella società e nel mondo del lavoro;
- b. La promozione e l'organizzazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale, volte a sviluppare competenze utili per l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
- c. La collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con altre organizzazioni non governative, per lo sviluppo di progetti e iniziative che favoriscano l'integrazione dei detenuti nel tessuto socio-economico;
- d. La sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulla questione del reinserimento dei detenuti, attraverso la divulgazione di informazioni e la promozione di dibattiti e incontri.
- e. In particolare l'associazione si avvarrà di donazioni e/o sostegni finanziari pubblici e/o privati al fine di agevolare il reinserimento dei già detenuti, nonché la ricerca attiva di aziende e/o enti disposti ad assumere professionalmente le persone.
- f. L'associazione si riserva l'opportunità di assumere direttamente le persone interessate, al fine di prestare servizi di qualsiasi genere alle aziende e/o enti interessati.

³L'associazione non persegue inoltre scopi politici o religiosi, si professa completamente apartitica, apolitica e aconfessionale.

Statuto associativo

Art. 3 ¹Il funzionamento dell'associazione è disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e dal presente statuto dell'Associazione (in seguito statuto).

²Lo statuto è approvato dall'Assemblea sociale dell'associazione.

³Lo statuto diventa esecutivo con l'approvazione dell'Assemblea.

Mezzi, contributi sociali (art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC) **Art. 4** ¹Nessuna tassa o contributo viene prelevato dai membri dell'associazione.

²Contributi speciali, donazioni e proventi di manifestazioni organizzate dall'associazione stessa, confluiscono nel patrimonio sociale.

Soci – ammissione (art. 65 cpv. 1 e art. 70 cpv. 1 CC) **Art. 5** ¹Ogni persona fisica domiciliata in Svizzera, e meglio nel Canton Ticino, che abbia vissuto un'esperienza presso le Strutture Carcerarie Cantonali, o struttura connessa con quest'ultime. La tipologia di reato ascritto alla persona, sia esso confermato mediante condanna

oppure meno, come pure la durata della carcerazione, non siano da considerarsi nella procedura di ammissione.

²Il Direttivo dell'associazione, eletto nel corso dell'assemblea costitutiva, deciderà le modalità di triage e di iscrizione all'associazione.

Cessazione dell'appartenenza

Art. 6 L'appartenenza cessa:

- Nel caso di richiesta scritta da parte del membro interessato;
- Nel caso di motivi gravi, per cui deciderà il Direttivo dell'associazione Sia inteso che l'associazione e i suoi membri debbano dimostrare di aver compiuto ogni possibile sforzo al fine di evitare la cessazione di appartenenza.

Organi dell'associazione (art. 64 CC)

Art. 7 Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea sociale (art. 64 CC)
- II Direttivo

L'Assemblea sociale

Art. 8 L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea sociale.

Convocazione

Art. 9 ¹L'Assemblea sociale è convocata in seduta ordinaria dal Direttivo.

²L'Assemblea sociale si riunisce almeno una volta l'anno entro il primo trimestre.

³La convocazione deve essere diramata nei modi previsti dal presente Statuto.

⁴Un quinto dei soci dell'Associazione può richiedere per iscritto al Diurettivo la convocazione di un'Assemblea sociale straordinaria. Anche in questo caso la convocazione avviene secondo i modi prescritti attraverso i capoversi che seguono;

⁵L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale deve far menzione dell'ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC).

⁶I soci possono essere invitati all'Assemblea sociale attraverso comunicazioni di posta elettronica, previa richiesta scritta al Direttivo.

Compiti

Art. 10 L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC):

¹ L'assemblea sociale risolve circa l'ammissione o l'esclusione dei soci, elegge il Direttivo e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione.

² Essa esercita la sorveglianza sopra la gestione di questi ultimi, e li può sempre revocare, impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto.

³ Il diritto di revoca esiste per legge nei casi in cui sia giustificato da gravi motivi.

Diritto di voto e maggioranza (art. 67 B CC)

Art. 11 In seno all'Assemblea generale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dai soci presenti (art. 67 CC).

²L'Assemblea non può risolvere a proposito di oggetti non debitamente preannunciati e compresi nell'ordine del giorno.

³Conclusa la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può affrontare discussioni eventuali a proposito di temi d'attualità per il quartiere.

Esclusione dal diritto di voto (art. 68 CC)

Art. 12 Nelle risoluzioni dell'Assemblea sociale concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l'Associazione ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea diretta, il socio è escluso dal diritto di voto.

Firma

Art. 12 L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente e del Segretario. Per quanto attiene alla gestione del conto bancario, una o più procure individuali potranno essere concesse a membri del Direttivo.

Responsabilità (art. 75a CC)

Art. 13 Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Scioglimento dell'associazione (art. 76 CC, art. 93 ORC) **Art. 14** Lo scioglimento può essere pronunciato dall'Assemblea sociale in ogni tempo.

Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio della stessa va all' Ufficio dell'Assistenza riabilitativa (ufficio del patronato), sito in Piazza Molino Nuovo a Lugano, con l'esplicita richiesta che i fondi vengano utilizzati a sostegno della popolazione carceraria tutta.

Altre norme applicabili

Art. 15 Per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fa stato il Codice civile svizzero (artt 60 e seguenti).

Entrata in vigore

Art. 16 Il presente statuto è stato approvato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva, ne entra in vigore alla data di firma.

18 maggio 2023	
·	Presidente – Aleandro Gianella
	Segretario – Stefano Billeter